

Risposta n. 153/2026

OGGETTO: Imposta di bollo – Esclusione del regime forfettario per contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica nell'ambito di procedimenti concessori – Articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* (...) rappresenta che - con riferimento agli atti e ai provvedimenti rilasciati dalle proprie strutture (...) - è sorta l'esigenza di fornire indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell'imposta di bollo. In particolare, l'*Istante* rappresenta che sono emersi alcuni dubbi in ordine all'esatta quantificazione di detta imposta "*per i contratti e gli atti di obbligazione attraverso cui vengono assegnate (...) le concessioni (...), ove gli stessi abbiano formato elettronico*".

L'*Istante* rileva, inoltre, che la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede - con riferimento agli atti rilasciati in

modalità telematica - un diverso trattamento ai fini dell'imposta di bollo a seconda della qualificazione degli atti soggetti al tributo: per gli atti e provvedimenti rilasciati dall'Amministrazione, l'articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede, in caso di trasmissione o rilascio in via telematica, l'applicazione dell'imposta nella misura forfettaria di euro 16,00; per i contratti e, in generale, le scritture private, invece, l'articolo 2 della medesima Tariffa "*quantifica la misura dell'imposta in euro 16,00 per ogni foglio, ossia, ogni quattro facciate, senza ulteriori deroghe*".

Ciò posto, l'*Istante* chiede di chiarire quale sia la corretta applicazione delle richiamate disposizioni fiscali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'*Istante*, a differenza di quanto previsto per le istanze e per gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione, per "*i contratti e gli atti di obbligazione*" non è prevista una diversa quantificazione dell'imposta di bollo in ragione del formato analogico o digitale dell'atto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che «*Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa*».

Con riferimento alla fattispecie prospettata dall'*Istante*, assumono rilievo, in particolare, gli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. Ai sensi dell'articolo 2, l'imposta di bollo si applica alle «*Scritture private contenenti*

convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie», mentre, ai sensi dell'articolo 4, l'imposta di bollo si applica agli «Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri».

In linea generale, come specificato al primo comma delle disposizioni menzionate, entrambi gli atti sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 *«per ogni foglio»*.

Per quanto attiene ai soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ai commi 593 e 594, ha poi, rispettivamente, introdotto:

- all'articolo 4 della Tariffa, Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, il comma 1-*quater*, avente a oggetto *«Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00»*;

- all'articolo 4 della Tariffa, Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, la nota 5, secondo cui *«Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»*.

La limitazione del meccanismo di determinazione in via forfettaria dell'imposta di bollo dovuta in relazione agli atti e ai provvedimenti rilasciati per via telematica dalle pubbliche amministrazioni risulta essere, quindi, una precisa scelta del legislatore che emerge sia dalla lettera della norma sia dall'esame dei relativi lavori parlamentari.

In particolare, al Tomo II (*"articolo 1, commi 346-749"*) delle *"Schede di lettura alle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2014) Legge 27 dicembre 2013, n. 147"* del 31 gennaio 2014 si chiarisce, in apertura, che *"I commi da 591 a 596 apportano modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni"*. Lo stesso documento precisa altresì che, *"Analogamente il comma 593 interviene sull'articolo 4 della tariffa, inserendovi il comma 1-quater, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta. Il correlato comma 594 (che inserisce nella tariffa, dopo la nota 1-quater, la nota 5) precisa che anche in tal caso l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento"* (ivi, pp. 593-594).

In forza di quanto sopra esposto, nel caso di specie, si ritiene che:

- gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati al privato in esito al procedimento di assegnazione (...) devono essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e - in caso di rilascio telematico - secondo la speciale disciplina per la determinazione forfettaria dell'importo prevista dalla nota a margine dell'articolo 4 della Tariffa introdotta dall'articolo 1, comma 594, della legge n. 147 del 2013;

- i contratti o gli atti di obbligazione posti in essere nell'ambito del medesimo procedimento concessorio devono essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della medesima Tariffa, senza che possa trovare applicazione - in assenza di una espressa previsione normativa - un diverso "*regime forfettario*" per quelli rilasciati per via telematica.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**